



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Reg. Ord.: 322/11

-Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE adunato Reg. Gen.: 39/2008

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori

Magistrati:

Dr. ROSALIA MESSINA Presidente

Dr. MARIA STELLA BOSCARINO Primo Ref. , relatore

Dr. SALVATORE GATTO COSTANTINO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso 39/2008 proposto da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) + 4

, rappresentato e difeso da SCUDERI AVV. IGNAZIO

con domicilio eletto in CATANIA *** VIA V.

GIUFFRIDA, 37 presso SCUDERI AVV. IGNAZIO

contro

COMUNE DI CATANIA

rappresentato e difeso da:

PATANE' AVV. PAOLO

con domicilio eletto in CATANIA ***

VIA G. OBERDAN, 141

presso la sua sede

per l'annullamento

- del bando di gara, relativo all'affidamento mediante pubblico incarico dell'appalto avente oggetto la realizzazione dei lavori di completamento della strada elementare di via Case Sante - 2° stallo; del disciplinare di gara, della delibera di approvazione ed individuazione d'opera, degli atti e dei provvedimenti con cui il progetto ed in particolare il computo metrico estimativo sono stati approvati;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento precedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **COMUNE DI CATANIA**

Udito nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio

2008 il relatore Primo Ref. MARIA STELLA BOSCARINO

Uditi gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;

Ritenuto che il ricorso introdotto
da il ricorso per motivi eppoi effazione
fondato per valore riferimento alle circostanze
che il processo utilizzato non quello immediatamente
fucubanti e quello in vigore,

Ritenuto che sussiste il danno grave ed
irreparabile sussistono i presupposti per
cui va accolta la domanda di sospensione
dell'esecuzione sopradescritta

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
-Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE
eccellente la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il
ricorso descritto in epigrafe

Alla spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA, li 21 febbraio 2008


L'estensore



Il Presidente



Il Segretario



Depositata in Segreteria il

29 FEB. 2008

Il Segretario

